



**COMUNE DI LUSERNA**  
**KAMOU VO LUSERN**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022**

### **Nota tecnica di accompagnamento**

*Premessa*

*Gli equilibri di bilancio*

*I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni*

*Fondo pluriennale vincolato*

*Fondo crediti di dubbia esigibilità*

*(FCDE) Fondo spese legali*

*Fondo a copertura perdite di società partecipate*

*Fondo di riserva di competenza e di cassa*

*Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa  
quota percentuale*

*Altre informazioni*

## ***PREMESSA***

Dal 1° gennaio 2015 a livello nazionale è entrata in vigore la nuova riforma del sistema contabile, la cosiddetta contabilità armonizzata.

Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 (in attuazione alla legge delega n. 42/2009), e le modifiche succedutesi, da ultimo con D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli **Enti Locali** e dei loro organismi.

L'ampia portata di tale riforma non è un cambiamento prettamente contabile, infatti l'applicazione della contabilità armonizzata coinvolge ed interessa sia aspetti organizzativi che gestionali ed informatici dell'Ente.

Il processo di armonizzazione contabile è volto ad allineare le metodologie contabili e di bilancio dei diversi livelli istituzionali nazionali con lo scopo di perseguire l'omogeneità del dato contabile attraverso regole uniformi, in particolare è finalizzato a rendere i bilanci di tutte le Pubbliche amministrazioni confrontabili ed aggregabili per una più facile lettura, quindi:

- a livello nazionale garantisce il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli istituzionali e favorisce nel contempo l'attuazione del Federalismo fiscale;
- a livello comunitario permette di verificare la conformità dello stato dei conti pubblici nazionali rispetto agli Stati membri in materia di controllo sui disavanzi pubblici.

Con riferimento al quadro normativo provinciale è intervenuta la legge finanziaria provinciale 2015 (L.P. n. 14/2014) che ha modificato la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 meditante l'istituzione dell'articolo 81-bis "*Armonizzazione dei sistemi contabili*". Tale articolo introduce l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato successivamente dal D.Lgs. n. 126/2014, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo decreto.

L'articolo 10 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, ai fini del coordinamento dell'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale in materia di finanza locale e tributi locali, spetta alle Province provvedere a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali a decorrere dall'anno 2016.

Con successiva legge provinciale 9 dicembre 2015, n.18 la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto: il combinato disposto dell'art. 49 della L.P. n. 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., prevedeva che nel 2016 gli enti locali adottassero gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali venivano allegati quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui era attribuita funzione conoscitiva.

Per gli enti territoriali della Provincia Autonoma di Trento tale riforma è stata introdotta in modo graduale a decorrere dall'anno 2016. Tale approccio graduale della riforma, ha visto l'applicazione già nel 2016 dei nuovi principi contabili previsti dall'armonizzazione.

Nell'anno 2017 il sistema contabile armonizzato è entrato a pieno regime. L'impianto contabile conserva la caratteristica giuridico-autorizzatoria, finalizzata ad indirizzare l'attività amministrativa e gestionale verso il corretto impiego delle risorse pubbliche.

Il sistema contabile è retto dai principi contabili generali e principi contabili applicati, cui la programmazione dell'ente deve obbligatoriamente tendere. Infatti i principi contabili, rispetto alla previgente disciplina, sono parte integrante della normativa e quindi devono essere tassativamente rispettati sia in fase di programmazione che in fase gestionale.

### PRINCIPI GENERALI (Allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011)

1. annualità: i documenti del sistema di bilancio (previsione e rendicontazione) si riferiscono a periodi di gestione coincidenti con l'anno solare;
2. unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia la totalità delle spese durante la gestione. Il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio d'esercizio deve essere unico e unitario;
3. universalità: sono incompatibili le gestioni fuori bilancio. Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica;
4. integrità: le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: i dati di bilancio devono rappresentare in modo reale le condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio (veridicità). Un'informazione contabile è attendibile se non presenta errori e distorsioni rilevanti e quindi gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. Secondo il principio della correttezza tutti i documenti che compongono il sistema contabile devono rispondere al rispetto formale e sostanziale delle norme. Il principio si estende alle comunicazioni ed ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Il sistema di bilancio deve peraltro essere comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali;
6. significatività e rilevanza: l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione;
7. flessibilità: è finalizzato, attraverso i documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio, a garantire la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. congruità: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. prudenza: nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative dovranno essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. coerenza: i documenti contabili, di previsione, di gestione e di rendicontazione, devono essere tra loro collegati e devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel rispetto degli indirizzi politici ed amministrativi, di breve o di lungo termine;
11. continuità e costanza: il requisito della continuità si fonda su criteri tecnici e di stima che continuano ad essere validi nel tempo. La costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio di esercizio;
12. comparabilità e verificabilità: il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio. La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione, ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi;
13. neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
14. pubblicità: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, affinché i documenti contabili di previsione e rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti;
15. equilibrio di bilancio: tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e spesa;
16. competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non si venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;
17. competenza economica: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative dell'ente;
18. prevalenza della sostanza sulla forma: è necessario che le operazioni ed i fatti accaduti durante l'esercizio siano contabilmente rilevati secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa.

**PRINCIPI CONTABILI APPLICATI** – sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e principi contabili inerenti:

la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lg s. 118/2011)

la contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011) il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

Il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, ha comportato una serie di innovazioni sia dal punto di vista finanziario e contabile che dal punto di vista programmatico/gestionale di cui le più significative sono:

1. adozione di nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. criteri di previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. assegnazione di diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio: per quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi la competenza viene attribuita alla Giunta comunale;
4. adozione di nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria, secondo specifiche regole, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. produzione del nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tali innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Preme ricordare inoltre che la struttura del bilancio, per quanto riguarda la spesa, è ora articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione delle missioni e dei programmi non è a discrezione dell'ente ma è tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli, tipologie e categorie.

Tra i nuovi allegati da predisporre è prevista la "nota integrativa", documento con il quale si intende analizzare e integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Tale documento deve presentare, obbligatoriamente, i seguenti contenuti:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.
- L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

- Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- Gli oneri e gli impegni finanziari, stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
- L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota tecnica, si pone quale finalità la verifica del rispetto dei nuovi principi contabili negli strumenti di programmazione 2020-2022.

## *Gli equilibri di bilancio*

### Gli equilibri di bilancio

L'articolo 193 del D. Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa.

Di seguito si espongono le tabelle che dimostrano il rispetto dei principali equilibri di bilancio.

1. Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese:

### **EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO**

di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L

<b>ENTRATA</b>			<b>SPESA</b>		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.152,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			
<b>TITOLO I</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	178.499,00	<b>TITOLO I</b>	Spese correnti	932.007,00
<b>TITOLO II</b>	Trasferimenti correnti	460.286,00			
<b>TITOLO III</b>	Entrate extratributarie	281.650,00			
<b>TITOLO IV</b>	Entrate in conto capitale	665.961,00	<b>TITOLO II</b>	Spese in conto capitale	666.961,00
<b>TITOLO V</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000,00	<b>TITOLO III</b>	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
<b>TITOLO VI</b>	Accensione prestiti	0,00	<b>TITOLO IV</b>	Rimborso di prestiti	580,00
<b>TITOLO VII</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	<b>TITOLO V</b>	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00
<b>TITOLO 9</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.600,00	<b>TITOLO VII</b>	Spese per conto terzi e partite di giro	299.600,00
<b>TOTALE TITOLI DI ENTRATA</b>		<b>2.099.148,00</b>	<b>TOTALE TITOLI DI SPESA</b>		<b>2.099.148,00</b>

2. Il principio dell'equilibrio della situazione corrente (equilibrio economico), secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I (spese correnti) e titolo IV (spese rimborso quote capitale mutui e prestiti):

**EQUILIBRIO ECONOMICO**  
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.152,00	<b>TITOLO I e IV</b>	Spese correnti + rimborso quote capitale mutui	932.587,00
<b>TITOLO I</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	178.499,00			
<b>TITOLO II</b>	Trasferimenti correnti	460.286,00			
<b>TITOLO III</b>	Entrate extratributarie	281.650,00			
<b>TOTALE ENTRATA</b>		<b>932.587,00</b>	<b>TOTALE SPESA</b>		<b>932.587,00</b>

3. Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli IV e V, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II. Non si fa applicazione, per il solo esercizio 2019, del principio contabile applicato 4/2 del dlgs 118/2011, il quale al punto 5.3.3 stabilisce che: "La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione può essere costituita da:
- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4,5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
  - *il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*

Ai fini della corretta identificazione di entrambi gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, con la presente nota integrativa si chiarisce che non è stata prevista alcuna somma a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale in sede di prima previsione, in quanto si ritiene di quantificare esattamente detti fondi in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 1° gennaio 2020, ove sarà costituito il Fondo in correlazione alle esatte consistenze ascritte a residuo.

**EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE**  
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			
<b>TITOLO IV</b>	Entrate in conto capitale	666.961,00	<b>TITOLO II</b>	Spese in conto capitale	666.961,00
<b>TOTALE TITOLI DI ENTRATA</b>		<b>666.961,00</b>	<b>TOTALE TITOLI DI SPESA</b>		<b>666.961,00</b>

4. Il principio dell'equilibrio della situazione di cassa, secondo il quale già nel bilancio di previsione deve essere posta attenzione ai flussi di entrata e di spesa al fine di evitare un fondo cassa negativo finale, è evidenziato nel quadro che segue.

**EQUILIBRIO DI CASSA**  
Di cui all'articolo 193 del d.lgs 267/2000

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	805.328,20				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	12.152,00			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	319.553,99	178.499,00	Titolo 1 – Spese correnti	1.575.770,35	932.007,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato		450,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	813.686,68	460.286,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.886.531,54	666.961,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie	600.209,41	281.650,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.223.653,78	665.961,00			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00			
<b>Totale entrate finali</b>	<b>3.958.103,86</b>	<b>1.587.396,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>3.462.301,89</b>	<b>1.598.968,00</b>
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	580,00	580,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	305.451,38	299.600,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	421.667,84	299.600,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>4.463.555,24</b>	<b>2.086.996,00</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>4.084.549,73</b>	<b>2.099.148,00</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	1.184.333,71				
<b>Totale complessivo Entrate</b>	<b>5.268.883,44</b>	<b>2.099.148,00</b>	<b>Totale complessivo Spese</b>	<b>4.084.549,73</b>	<b>2.099.148,00</b>

## ***I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.***

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni del triennio 2020-2022, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Il Bilancio 2020-2022 è stato predisposto sulla base delle previsioni elaborate dal Segretario generale della gestione associata e dal ragioniere del Comune, in virtù del programma approvato dai tre comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la gestione dei servizi in forma tra loro associata.

Le previsioni sono state predisposte, in conformità ai contenuti del D.U.P. (documento unico di programmazione), doverosamente ricondotte entro i limiti di sostenibilità complessiva, con attenzione alle spese sostenute in passato, alle spese obbligatorie, a quelle consolidate e a quelle derivanti da obbligazioni assunte in esercizi precedenti.

Le previsioni per ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base delle risultanze del bilancio di previsione assestato dell'esercizio 2019, analizzando ogni singola voce di entrata e di spesa.

### **Le entrate**

Per quanto riguarda la quantificazione delle entrate derivanti dalle voci finanziarie derivate dalla Provincia autonoma di Trento - Titolo II "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" – si è fatto riferimento ai contenuti del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2020.

Il Protocollo d'intesa 2019 conferma la necessità, per i comuni soggetti all'obbligo di gestione associata dei principali servizi comunali – quale è il Comune di Luserna-Lusérn unitamente ai comuni di Folgaria e Lavarone - di recepire a guisa di piano di miglioramento il relativo Progetto approvato ed in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2017, il quale obbligatoriamente prevede misure di riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni.

Per quanto concerne il volume di entrate di pertinenza del Comune per IMIS, TOSAP e TARI (entrate prevalenti a tale titolo) – Titolo I "Entrate tributarie", la previsione 2020 è inferiore rispetto agli stanziamenti definitivi rilevati nell'esercizio precedente, calcolata in via prudenziale in conformità a quanto accertato. Sono state confermate le statuizioni di politica tariffaria.

Anche le entrate iscritte al Titolo III (Entrate extra-tributarie) si presentano inferiori rispetto alle previsioni dell'esercizio 2019.

### **Le spese**

La struttura del bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni, programmi, titoli, macroaggregati accanto all'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario ed economico-patrimoniale, parte quest'ultima strutturale del nuovo sistema armonizzato ma la cui introduzione è rinviata a far data dal prossimo esercizio finanziario.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base di:

- contratti in essere (personale, utenze, manutenzioni periodiche, etc.);
- spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- necessità di dotazione ai vari servizi, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili.

**Elenco degli interventi programmati per spese d'investimento finanziati con il ricorso al debito o con le risorse disponibili.**

Al fine di delineare esattamente il dettaglio degli interventi programmati nell'esercizio 2020 per spese d'investimento, finanziati con risorse proprie (interamente o parzialmente), si rinvia al quadro delle spese di investimento e dei relativi mezzi di finanziamento allegato allo strumento finanziario generale per il triennio corrente. In questa sede corre evidenziare come una buona parte delle risorse destinate agli investimenti per il primo degli esercizi considerati (€ 666.961,00) derivi da fonti proprie (€ 160.000,00) o da FPV (€ 0,00). Tale novità è data essenzialmente dall'aumento delle previsioni per entrate per la vendita straordinaria di legname, di cui sarà cenno a parte. Non è previsto il ricorso al credito.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera A) del Dlgs 18/08/2000 n. 267.**

La fattispecie non ricorre.

## **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

In nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, che vede la registrazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata e con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza, ha reso necessaria l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato Fondo pluriennale vincolato.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno. Il FPV rappresenta quindi un saldo finanziario, necessariamente maggiore di zero, che permette l'applicazione del principio di competenza finanziaria oltre ad evidenziare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

In sede previsionale, in attesa del riaccertamento ordinario dei residui<sup>1</sup>, lo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata nel bilancio, è pari a € 12.152,00, mentre quello di parte capitale è pari a € 0,00.

L'ammontare del F.P.V. sarà delineato definitivamente in sede di riaccertamento ordinario dei residui e quindi in forza di apposita variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

Infatti, l'ammontare del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo che risulta stanziato nei diversi interventi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente. Il FPV è un istituto contabile che:

- a) si forma nel primo esercizio di applicazione della riforma contabile anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- b) a regime è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi;
- c) il FPV può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui;
- d) il FPV nel corso della gestione può essere oggetto di variazioni.
  - a. vincoli di legge
  - b. debiti per il finanziamento di investimenti
  - c. trasferimenti a destinazione vincolata
  - d. vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, che vengono tassativamente individuate:

- spese correnti individuate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi antecedenti quello in cui è esigibile la spesa;
- spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale; spese per il conferimento di incarichi legali esterni.

---

<sup>1</sup> Il riaccertamento straordinario dei residui è un'operazione straordinaria posta in essere una sola volta, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015 ovvero immediatamente dopo la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto. Il riaccertamento straordinario è una procedura che prevede la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi al 31.12.2015 mediante la quale tutti i residui attivi e passivi corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non ancora scadute al 31.12.2015 devono essere re imputati agli esercizi successivi, con individuazione delle relative scadenze secondo quanto dispone il principio applicato della contabilità finanziaria. Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi che sono incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

## ***FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)***

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Di fatto si tratta di un fondo rischi finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi si fa riferimento agli incassi in conto competenza ed in conto residui. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice: media fra il totale incassato e totale accertato;
- b) sommatoria ponderata: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente ed il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi;
- c) media ponderata: rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente ed il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo esercizio di applicazione del principio contabile è prevista la possibilità di quantificare l'ammontare della quota di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, rispetto al volume calcolato, pari al 75 per cento nell'anno 2019, pari al 85 per cento nell'anno 2020 e pari al 95 per cento nel 2021.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate da svalutare una percentuale pari al completamento a 100 della media individuata ed applicata per il calcolo della quota da accantonare.

Durante l'esercizio finanziario deve essere verificata la congruità dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguentemente lo stesso dovrà eventualmente essere adeguato con relativa variazione.

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione. Successivamente, in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del principio, deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, fatta salva la possibilità prevista dell'adozione di percentuali ridotte per il periodo 2019-2021, come sopra descritto.

Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione, non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

- i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sono accertate per cassa
- le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, tra incassi in c/competenza e accertamenti del quinquennio precedente.

Al fine della quantificazione della quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nella programmazione finanziaria 2020-2022 è stato considerato il trend storico relativo al quinquennio 2015-2019.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE è stata utilizzata la media semplice poiché ritenuta più congrua e rappresentativa del valore del rischio assegnato alle partite creditorie oggetto di svalutazione.

In particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) individuazione delle entrate per natura oggetto di calcolo della quota di accantonamento al fondo. Considerate le esclusioni previste dalla norma sono state valutate le seguenti poste contabili di parte corrente:
  - imposta comunale sugli immobili e imposta municipale propria da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti;
  - imposta municipale semplice da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti;
  - entrate derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato;
  - proventi della gestione dei fabbricati;
  - proventi della gestione dei terreni;
  - proventi della gestione dei boschi;

Considerata la tipologia e natura delle entrate previste nella programmazione 2019-2021 in c/capitale, si è ritenuto di non dover istituire alcun fondo crediti di dubbia esigibilità.

- b) l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione quantificato applicando le percentuali ridotte previste dalla normativa vigente pari al 75 per cento nell'anno 2019, al 85 per cento nell'anno 2020 e al 95 per cento nel 2021.
- c) determinazione del valore teorico del Fondo crediti di dubbia esigibilità come individuato dall' allegato C).

Si evidenzia il ricorso alla facoltà prevista dal principio contabile che permette l'applicazione di aliquote ridotte ai fini dell'accantonamento al FCDE oltre alla difficoltà di determinazione della quota da stanziare nel bilancio di previsione 2020-2022 considerata la carenza di una corretta informazione contabile. A scopo precauzionale è stato arrotondato l'importo per eccesso iscrivendo una cifra tonda. Le registrazioni contabili infatti non hanno permesso la ricostruzione attendibile del trend storico considerato ai fini della quantificazione del fondo stesso.

## RIEPILOGO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

F.C.D.E.	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Parte corrente	38.000,00	38.000,00	38.000,00

### ***FONDO RISCHI SPESE LEGALI***

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito "Fondo rischi" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: *" In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)."*

Tra gli stanziamenti di previsione 2020-2022 è stato istituito il Fondo rischi spese legali per i seguenti importi: anno 2020 euro 500,00.-, anno 2021 euro 500,00.-, anno 2022 euro 500,00.-.

### ***FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE***

La legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che le amministrazioni locali devono accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In particolare è previsto che tali accantonamenti vengano applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 ed in caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25 % per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato conseguito nell'esercizio precedente.

Dall'esercizio 2016 è istituito un fondo rischi a copertura delle perdite dell'esercizio rilevato dagli ultimi bilanci approvati dalle società e organismi partecipati, agli atti comunali. Il fondo rischi risulta così quantificato: euro 4.000,00.- per l'anno 2020, euro 4.000,00.- per l'anno 2021 ed euro 4.000,00.-per l'anno 2022. In sede di rendiconto tale accantonamento, se non utilizzato, confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato.

### ***Il Fondo di riserva di competenza e di cassa***

Il fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge:

SPESE CORRENTI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO		
			2020	2021	2022
932.007,00.-	2.796,00.-	18.640,00.-	14.858,38.-	13.419,29.-	13.419,29.-

Il fondo di riserva di cassa rientra nelle percentuali previste dalla legge:

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (2020 – 2021 – 2022)
3.462.549,73.-	6.925,10.-	10.000,00

quest'ultimo di importo ridotto in quanto il fondo presunto finale di cassa appare abbondantemente capace di far fronte alle esigenze di liquidità, fatta salva ogni diversa valutazione da operarsi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e di conseguente variazione al corrente bilancio di previsione.

***Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale.***

**Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.**

Codice fiscale: 01533550222

Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico

Quota di partecipazione: 0,51%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2015	€ 1.114.214	€ 178.915,00
2016	€ 1.368.411	€ 380.756,00
2017	€ 1.178.467	€ 339.479,00

**Azienda per il Turismo Alpe Cimbra società consorti le per azioni**

Codice fiscale: 01041970227

Attività prevalente: promozione turistica

Quota di partecipazione: 2,274%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2015	€ 1.288.326,00	€ 1.702,00
2016	€ 1.511.964,00	€ 22.926,00
2017	€ 1.545.733,00	€ 1.092,00

**Informatica Trentina S.p.A.**

Codice fiscale: 00990320228

Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET)

Quota di partecipazione: 0,0026%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2015	€ 41.709.295	€ 122.860,00
2016	€ 40.585.390	€ 216.007,00
2017	€ 39.160.918	€ 892.950,00

**Trentino Riscossioni S.p.A.**

Codice fiscale: 02002380224

Attività prevalente: riscossione volontaria e coattiva entrate comunali

Quota di partecipazione: 0,0030%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2015	€ 3.463.955	€ 275.094
2016	€ 3.555.644	€ 315.900
2017	€ 3.648.525	€ 235.574

**Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.**

Codice fiscale: 00337460224

Attività prevalente: prestazione servizi di trasporto locale

Quota di partecipazione: 0,00039%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2015	€ 95.271.847	€ 85.966
2016	€ 96.758.513	€ 49.974
2017	€ 100.317.140	€ 79.837

**Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l.**

Codice fiscale: 01757430226

Attività prevalente: servizio pubblico di macellazione e smaltimento carcasse

Quota di partecipazione: 0,81%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2013	€ 68.875	€ - 6.853
2014	€ 74.080	€ + 2.081
2015	€ 73.590	€ + 5.315

Di tale partecipazione il Comune di Luserna ha deliberato e quindi confermato (deliberazioni consiliari n. 30 del 5 ottobre 2017 e n. 33 del 28 dicembre 2018) la dismissione. Le operazioni sono in corso ad opera della società e dell'Ente socio di maggioranza relativa.

**Lant S.r.l.**

Codice fiscale: 02064210228

Attività prevalente: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Quota di partecipazione: 23,25%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-

Di tale partecipazione il Comune di Luserna ha deliberato e quindi confermato (deliberazioni consiliari n. 30 del 5 ottobre 2017 e n. 33 del 28 dicembre 2018) la dismissione. Le operazioni sono in corso ad opera della società e dell'Ente socio di maggioranza relativa.

**Centro Servizi Condivisi società consortile a responsabilità limitata**

Codice fiscale: 02307490223

Attività prevalente: altri servizi di sostegno alle imprese

Quota di partecipazione indiretta: 0,000499%

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono

individuare dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia.”. Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Con deliberazioni del Consiglio comunale 20 dd. 27.6.2008 e n. 27 dd. 25.7.2009, il Comune di Luserna-Lusérn effettuava una prima ricognizione delle proprie partecipazioni, decidendo, in considerazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, il mantenimento delle partecipazioni dirette possedute dal Comune. Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato dal Sindaco con decreto di data 25 agosto 2015, confermava la sussistenza delle motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni dirette del Comune.

Analoga ricognizione veniva effettuata dal Consiglio Comunale, in sede di verifica straordinaria delle partecipazioni sociali, contenente in particolare le motivazioni per il mantenimento o – per converso – per la dismissione delle partecipazioni non strettamente necessarie all’espletamento delle funzioni dell’Ente, con provvedimento n. 30 di data 5.10.2017, e, conseguentemente deliberava la dismissione della partecipazione detenuta nella Lant S.r.l. e nel Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l. in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché a quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Tale decisione veniva confermata con deliberazione n. 33 di data 28.12.2018.

***Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge  
o necessarie per l'interpretazione del bilancio.***

Il tentativo insito nelle scelte del corrente bilancio di previsione, quanto meno per il primo anno considerato in quanto trattasi di primo anno del quarto bilancio triennale armonizzato con piena efficacia autorizzatoria, è quello di contenere fortemente la spesa corrente pur senza rinunciare a mantenere – o migliorare, anche con il supporto di primi investimenti destinati a restituire detto contenimento in futuro – la qualità dei servizi erogati. Vanno letti in questa direzione la politica tariffaria nel servizio idrico integrato e in generale la politica delle aliquote dei tributi comunali, volte a contenere l'appesantimento fiscale a carico delle famiglie e pertanto a favorire la crescita dei consumi; prosegue altresì, nei limiti delle risorse disponibili, il programma di sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'illuminazione pubblica, interventi questi di sicura ed immediata restituzione in termini di contenimento della spesa. Nella spesa corrente dell'intero triennio sono stati altresì previsti, come sopra riportato, accantonamenti per i fondi di riserva “spese legali” e “perdite società partecipate”, in misura peraltro ritenuta congrua soprattutto in ordine al secondo fondo appena citato, stante l'irrisoria partecipazione detenuta dal Comune in società terze o *in house*.

Un'ultima considerazione da segnalarsi attiene alla previsione importante, in quota investimenti, di entrate derivanti da vendita straordinaria del legname schiantatosi al termine del mese di ottobre 2018. Il Comune di Luserna è riuscito a maturare la massima parte delle entrate frutto di vendita del legname schiantato. Tali entrate, tuttavia, si palesano concentrate in due esercizi finanziari, quando proverrebbero da un pluriennio di proventi da vendita ordinaria di legname da opera. Sarà cura dell'Amministrazione comunale operare oculate previsioni in parte corrente nei prossimi esercizi finanziari, posto che la Provincia difficilmente consentirà di proseguire nel prelievo annuale della ripresa boschiva, fino alla scadenza del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo pastorali 2014-2023, venendo così meno le correlate entrate correnti.

Per converso, buona parte delle entrate straordinarie connesse alla vendita di legname (al netto dell'IVA prevista in parte corrente) vengono destinate al miglioramento del patrimonio boschivo e paesaggistico, gravemente danneggiato dagli eventi atmosferici suaccennati, al fine di recuperare entrate di natura corrente diverse dalla vendita ordinaria di legname da opera.